



# **REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA**

*Indice*

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Fonti e finalità delle norme
- Art. 3 – Competenze e Responsabilità
- Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

**NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

- Art. 5 – Funzioni di Polizia Mortuaria
- Art. 6 – Sepoltura
- Art. 7 – Modalità di trasporti funebri
- Art. 8 – Trasporto per (e da) altri Comuni
- Art. 9 – Trasporto per (e da) altri Stati
- Art. 10 – Trasporto di ceneri e resti

**IMPIANTO CIMITERIALE**

- Art. 11 – Il cimitero comunale
- Art. 12 – Ammissione nei cimiteri
- Art. 13 – Campi di inumazione e tumulazione
- Art. 14 – Obitorio / Camera mortuaria
- Art. 15 – Ossario
- Art. 16 – Disciplina di ingresso ed orari di apertura
- Art. 17 – Divieti

**OPERAZIONI CIMITERIALI**

- Art. 18 – Inumazione e tumulazione
- Art. 19 – Esumazione
- Art. 20 – Estumazione
- Art. 21 – Cremazione
- Art. 22 – Autorizzazioni
- Art. 23 – Servizi gratuiti
- Art. 24 – Epigrafe
- Art. 25 – Oggetti da recuperare
- Art. 26 – Disponibilità dei materiali

**CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI**

- Art. 27 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
- Art. 28 – Loculi soggetti a concessione
- Art. 29 – Limiti delle concessioni
- Art. 30 – Divieti delle concessioni
- Art. 31 – Programmazione delle concessioni
- Art. 32 – Atto di concessioni
- Art. 33 – Durata delle concessioni
- Art. 34 – Realizzazione dei loculari
- Art. 35 – Tariffa delle concessioni
- Art. 36 – Responsabilità per danni
- Art. 37 – Concessioni per tumulazioni provvisorie
- Art. 38 – Aventi diritto all'uso
- Art. 39 – Ammissione alla tumulazione
- Art. 40 – Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 41 – Restituzione del loculo

- Art. 42 – Autorizzazione ad eseguire i lavori
- Art. 43 – Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 44 – Rinnovo delle concessioni
- Art. 45 – Cause di decadenza
- Art. 46 – Censimento delle concessioni in atto
- Art. 47 – Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art. 48 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
- Art. 49 – Aree destinate alla realizzazione dei loculi
- Art. 50 – Responsabilità per danni

#### **CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI**

- Art. 51 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
- Art. 52 – Aree soggette a concessione
- Art. 53 – Limiti alle concessioni
- Art. 54 – Divieti di concessioni
- Art. 55 – Atto di concessione
- Art. 56 – Durata delle concessioni
- Art. 57 – Tariffa delle concessioni
- Art. 58 – Responsabilità per danni
- Art. 59 – Concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, mediante tombe
- Art. 60 – Aveni diritto all'uso
- Art. 61 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- Art. 62 – Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 63 – Restituzione dell'area
- Art. 64 – Autorizzazione ad eseguire i lavori
- Art. 65 – Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 66 – Rinnovo delle concessioni
- Art. 67 – Cause di decadenza
- Art. 68 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera
- Art. 69 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria
- Art. 70 – Censimento delle concessioni in atto
- Art. 71 – Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art. 72 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
- Art. 73 – Realizzazione di tombe, edicole funerarie e cappelle gentilizie

#### **NORME TECNICHE**

- Art. 74 – Progettazione e costruzione di sepolture private
- Art. 75 – Manutenzione delle sepolture private
- Art. 76 – Disposizione per i lavori all'interno dei Cimiteri
- Art. 77 – Responsabilità dei concessionari e utilizzo utenze
- Art. 78 – Recinzione aree e materiali di scavo
- Art. 79 – Introduzione e deposito di materiale e accesso
- Art. 80 – Vigilanza
- Art. 81 – Comportamento all'interno dei Cimiteri

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 82 – Sanzioni
- Art. 83 – Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 84 – Rinvio
- Art. 85 – Tariffe
- Art. 86 – Norma transitoria relativa alla revoca delle concessioni scadute (artt. 33, 56 del Regolamento)
- Art. 87 – Disposizioni finali

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento comprende il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni interessate, è redatto con la finalità di disciplinare i Servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

**Art. 2 – Fonti e finalità delle norme**

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/7/1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al **D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, L.R. n. 41 del 10/08/2012 e s.m.i. "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria"** e sotto l'osservanza del Codice Civile con particolare riferimento alla legge 151/1975 (Nuovo Diritto di Famiglia).

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria e più precisamente per i Cimiteri Comunali, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private non che la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Art. 3 – Competenze e Responsabilità**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

**Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico**

I seguenti documenti relativi al Cimitero sono conservati a disposizione e visione del pubblico presso gli uffici del Comune i seguenti atti:

- Registro di cui all'art. 52 D.P.R. n. 285/1990, su supporto cartaceo o informatico tenuto, in ordine cronologico, dalla Direzione del Servizio cimiteriale;
- Copia del presente "Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria";
- Copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. n. 285/1990);
- L'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso richieste di decadenza o di revoca.

**NORME DI POLIZIA MORTUARIA****Art. 5 – Funzioni di Polizia Mortuaria**

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ed in aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate le seguenti unità organizzative:

- i Servizi Cimiteriali, espletati da parte dei responsabili degli uffici comunali, provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia Polizia Mortuaria e Cimiteriale, alla manutenzione quotidiana e ordinaria, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione;
- in particolare l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero;
- il Servizio di Stato Civile, sovraordinato, provvederà alle autorizzazioni amministrative in materia di permessi di seppellimento e di Trasporti Funebri e autorizzazioni alle cremazioni.

#### **Art. 6 – Sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al D.P.R. 285 del 10/9/90 art. 7 comma 2 - 3 - 4, art. 50 comma 1, e gli artt. 18 e 19 della L.R n. 41/2012.

#### **Art. 7 – Modalità di trasporti funebri**

I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione.

Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri - all'interno di ogni Cimitero - relativa ai defunti da seppellire nei cimiteri cittadini, avviene a cura del personale assegnato al Servizio Cimiteriale.

#### **Art. 8 – Trasporto per (e da) altri Comuni**

Il trasporto di salme e resti mortali in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dell'Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il Cimitero.

Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente. Il trasporto di salme presso il Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre. L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal D.P.R. 285/90. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 9 – Trasporto per (e da) altri Stati**

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90, nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui alle norme di riferimento ed in conformità alla convenzioni internazionali vigenti.

#### **Art. 10 – Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio cimiteriale ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

### **IMPIANTO CIMITERIALE**

#### **Art. 11 – Il cimitero comunale**

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265 del 27/7/1934 nei cimiteri esistenti nel territorio.

#### **Art. 12 – Ammissione nei cimiteri**

E' vietato il seppellimento di cadaveri in sepolcri privati fuori dai Cimiteri, salvo autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, quali Sindaco, Ministero dell'Interno, Ministero della Sanità di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- la salma di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di **Poggiofiorito**;
- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero;
- le salme delle persone già residenti nel territorio comunale, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo;
- le salme delle persone che, pur non avendo la residenza nel territorio comunale al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- i nati, gli aventi un immobile, altri familiari stretti in vita o morti sepolti presso il Cimitero stesso, ai quali con espressa volontà, intendono ricongiungersi.

E' facoltà dell'Autorità Comunale concedere la sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati.

#### **Art. 13 – Campi di inumazione e tumulazione**

A norma dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/90.

#### **Art. 14 – Obitorio / Camera mortuaria**

La camera mortuaria è il luogo in cui si accolgono le salme nel Cimitero. Le salme vi possono stazionare dalla celebrazione del funerale sino al momento del seppellimento o sino all'avvio alla cremazione, qualora non sia necessaria la conservazione nelle celle frigo.

Nella Camera Mortuaria è consentita la permanenza dei familiari dei defunti, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente con l'orario di apertura degli impianti cimiteriali.

Il personale comunale addetto alla gestione e manutenzione cimiteriale deve mantenere la camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento.

Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.285/90.

Prima della celebrazione del funerale è consentito l'uso dell'obitorio, previo pagamento che verrà stabilito con Delibera di Giunta; in tal caso è consentito anche utilizzare la camera mortuaria quale cappella per la celebrazione del funerale.

In caso di necessità straordinaria il Comune può richiedere lo spazio dato in utilizzo.

#### **Art. 15 – Ossario**

I Cimiteri sono dotati dell'ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/90 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero. L'Ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Art. 16 – Disciplina di ingresso ed orari di apertura**

I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura affissi all'ingresso del cimitero comunale; tali orari verranno definiti con Delibera di Giunta Comunale.

Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero e sul sito internet del Comune.

Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali predisposti.

#### **Art. 17 – Divieti**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o incompatibile, in particolare:

- effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti internamente ed esternamente al perimetro dell'area di pertinenza;
- recintare con qualsiasi materiale il perimetro delle fosse comuni, salvo se autorizzate e comunque nel rispetto delle direttive impartite dagli uffici competenti;
- deturpare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del Cimitero.
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- calpestare o danneggiare aiuole, aree verdi, alberi e spazi collettivi;
- accedere nelle ore di chiusura del cimitero.



- fare schiamazzi, usare linguaggi irriverenti, compiere gesti o tenere comportamenti non consoni alla sacralità del luogo o irrispettosi dell'onore e della dignità dei defunti.
- Il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali e gli agenti di Polizia Municipale sono tenuti a far osservare scrupolosamente tali disposizioni.

## **OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **Art. 18 – Inumazione e tumulazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; in questo caso l'inumazione può variare da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni;
- sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

I feretri destinati all' inumazione devono essere di legno tenero (abete) autocertificati dalle Imprese di OO.FF., la peculiarità dei cofani in abete consente in condizioni di sotterro, la completa usura nei termini previsti, la mineralizzazione del cadavere, la limitazione della produzione di rifiuti lignei destinati allo smaltimento (D. Lgs. 3 aprile 2006 , n.152 e successive modifiche e integrazioni).

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali, nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90), costruite dal Comune, o dai privati, a seguito di autorizzazione comunale, regolate dal Protocollo d'Intesa con le OO.FF. del territorio Comunale, per le voci di seguito riportate:

- le Agenzie di Onoranze Funebri provvederanno tramite il proprio personale alla concreta immissione dei feretri sia nei loculi Comunali che nelle Cappelle private, già preparati a cura degli operatori che predisporranno, se necessario, le relative attrezzature;
- le tumulazioni si potranno effettuare tutti i giorni della settimana, compresi il sabato, la domenica e le altre festività a fine funerale;
- per le operazioni di sigillatura dei loculi Comunali che si effettueranno tutti i giorni, compreso il sabato, la domenica e tutti i festivi, provvederà l'Ente con proprio personale;
- per le tumulazioni presso le Cappelle private il Comune porrà a disposizione un muratore o impresa incaricata dietro versamento di una somma da stabilire con Delibera di Giunta Comunale;
- il carro funebre può accedere fino alla Chiesa;
- in caso di più funerali, si darà priorità a chi arriva prima.

### **Art. 19 – Esumazione**

Le esumazioni si suddividono in:

- esumazioni ordinaria: se eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
- esumazione straordinaria: le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione attraverso due modalità: la prima dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia; la seconda per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento

ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari e richiede l'intervento del personale A.S.L. in caso di necessità ovvero su espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria nel caso l'operazione sia stata disposta dalla stessa.

Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 20 – Estumulazione**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali; le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Custode del Cimitero in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 21 – Cremazione**

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge n.130 del 30 Marzo 2001 ed agli Artt. 79,80,81 del D.P.R. n.285/90. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

#### **Art. 22 – Autorizzazioni**

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

#### **Art. 23 – Servizi gratuiti**

Eventuali richieste da parte di indigenti o comunque di cittadini che dichiarino di non poter sostenere le spese relative ad onoranze funebri e quant'altro necessario in questo ambito, verranno esaminate ed accolte nel rispetto del vigente Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili a persone o Enti, ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in Legge n. 26/2001. Sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

#### **Art. 24 – Epigrafe**

Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi.

Nelle epigrafi è necessario indicare nominativo, data di nascita e di morte, idonee all'identificazione del defunto.

#### **Art. 25 – Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile della Direzione del Cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.

In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli. Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo affissione all'Albo comunale. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 26 – Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture decennali o private, al momento delle esumazioni per scadenza del decennio o del periodo di concessione, dovranno essere rimosse, qualora i familiari intendano recuperarle, dovranno dare incarico alle ditte operanti nel settore che ottengano l'autorizzazione del Responsabile della Direzione del Cimitero. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, sempreché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Qualora debbano essere conferite in discarica, devono essere frantumate, in modo da rendere irriconoscibile la loro originaria collocazione.

### **CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI**

#### **Art. 27 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, sono soggette anche alle norme del:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 19341 n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

#### **Art. 28 – Loculi soggetti a concessione**

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

#### **Art. 29 – Limiti delle concessioni**

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie e ai cittadini aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) agli enti e alle comunità ricadenti sul territorio comunale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

#### **Art. 30 – Divieti delle concessioni**

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione:
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

#### **Art. 31 – Programmazione delle concessioni**

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute. La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al Consiglio comunale con la proposta di un programma di intervento.

#### **Art. 32 – Atto di concessione**

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 27 sono rilasciate, a seguito di domanda, con scrittura privata redatta dal responsabile del servizio. L'assegnazione dei loculi, da parte del responsabile del servizio, avverrà secondo criteri stabiliti da un atto di indirizzo di Giunta Comunale, a partire dall'ordine cronologico di presentazione delle domande. Alla determinazione di assegnazione seguirà la stipulazione dell'atto di concessione.

#### **Art. 33 – Durata delle concessioni**

Le concessioni di aree e manufatti cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la **durata di 50 anni** a partire dalla data di concessione.

Alla scadenza della concessione, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune, salvo rinnovo della concessione.

#### **Art. 34 – Realizzazione dei loculari**

I loculari possono essere realizzati solo dal Comune al fine di essere successivamente assegnati in concessione.

#### **Art. 35 – Tariffa delle concessioni**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il pagamento dell'importo della concessione del loculo deve avvenire entro un mese dalla relativa comunicazione.

#### **Art. 36 – Responsabilità per danni**

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

#### **Art. 37 – Concessioni per tumulazioni provvisorie**

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a - che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà:

- b - che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c - che venga stipulato regolare contratto;
- d - che venga versato il canone di concessione da definire con Delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 38 – Aveni diritto all'uso**

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis*, in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno cinque anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 39 – Ammissione alla tumulazione**

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria all'oro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

#### **Art. 40 – Divieto di cessione dei diritti d'uso**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 41 – Restituzione del loculo**

Qualora il concessionario intenda restituire il loculo avuto in concessione o con un altro loculo, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, può acconsentire alla richiesta corrispondendo un equo indennizzo pari al 50% del costo al momento della restituzione, diminuito in proporzione al periodo per il quale si è goduto della concessione.

Alla determinazione del costo attuale del loculo che si restituisce ai sensi del comma precedente, nonché alla determinazione del prezzo di concessione dei loculi, provvede annualmente, la Giunta con deliberazione motivata.

#### **Art. 42 – Autorizzazione ad eseguire i lavori**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al Capitolo "Norme tecniche" del presente Regolamento.

#### **Art. 43 – Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

#### **Art. 44 – Rinnovo delle concessioni**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

#### **Art. 45 – Cause di decadenza**

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario locale.

Per lo scopo nella diffida dovranno essere precisate:

a - le notizie che precedono;

b - il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

#### **Art. 46 – Censimento delle concessioni in atto**

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento Cimiteriale l'Ufficio tecnico comunale curerà:

a - la raccolta di tutte le concessioni in atto;

b - la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "Registro / scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";

c - la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

#### **Art. 47 – Regolarizzazione delle concessioni in atto**

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

#### **Art. 48 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni**

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

#### **Art. 49 – Aree destinate alla edificazione dei loculari**

Le aree destinate alla edificazione dei loculari saranno indicate nelle planimetrie oggetto di successivo Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 50 – Responsabilità per danni**

Il Comune è esente da responsabilità per danni ai loculi, arrecati da ignoti visitatori, e per danneggiamento delle attrezzature in dotazione ai cimiteri dovuto all'imperizia o alla disattenzione del fruitore.

### **CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI**

**Art. 51 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali: per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività e per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile sono soggette anche al rispetto del:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

**Art. 52 – Aree destinate alla edificazione di sepolture per tumulazione individuali o collettive e campi di inumazione individuale o collettiva**

Le aree destinate alla edificazione di sepolture per tumulazione individuali per famiglie o collettive e i campi di inumazione individuale per famiglie o collettiva saranno individuate e programmate da Piano Regolatore Cimiteriale.

**Art. 53 – Limiti alle concessioni**

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie e ai cittadini aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) agli enti e alle comunità ricadenti sul territorio comunale.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

**Art. 54 – Divieti di concessioni**

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a - alle famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b - a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c - quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

**Art. 55 – Atto di concessione**

Le concessioni cimiteriali sono rilasciate, a seguito di domanda, con determinazione del responsabile del servizio per la costruzione delle seguenti tipologie di sepolture:

- a - sepolture a sistema di tumulazione individuale, mediante cappelle;
- b - sepolture a sistema di tumulazione individuale, mediante tombe;
- c - impianto di campi di inumazione.



Per le concessioni di cui al punto a) il responsabile del servizio procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sulla base delle preferenze indicate dai richiedenti.

Per le concessioni di cui al punto b), i criteri per l'assegnazione delle aree saranno stabiliti da Delibera di Giunta Comunale. Alla delibera di assegnazione dell'area, seguirà l'atto di concessione.

#### **Art. 56 – Durata delle concessioni**

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la **durata di 50 anni** a partire dalla concessione; invece per eventuali concessioni per impiantare campi di inumazione la durata è di 25 anni.

Alla scadenza della concessione, in assenza di rinnovo di cui all'Art. 66 di questo Regolamento, il terreno tornerà nella libera disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite alla disponibilità del patrimonio comunale.

#### **Art. 57 – Tariffa delle concessioni**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il pagamento dell'importo della tariffa deve avvenire entro un mese dalla data della relativa comunicazione.

#### **Art. 58 – Responsabilità per danni**

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

#### **Art. 59 – Concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, mediante tombe**

La sepoltura in fosse per inumazione è in disuso ovunque da molti anni, sostituita dalla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, mediante tombe interrato realizzate con lo stesso sistema di costruzione dei loculi.

La disciplina per la costruzione delle tombe è rimandata alla sezione Norme tecniche di questo Regolamento e alle indicazioni che verranno riportate nel Piano Regolatore Cimiteriale. La costruzione delle tombe deve avvenire entro un anno dalla data del contratto di concessione.

#### **Art. 60 – Aveni diritto all'uso**

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno cinque anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 61 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività**

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente. oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

#### **Art. 62 – Divieto di cessione dei diritti d'uso**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 63 – Restituzione dell'area**

Qualora il concessionario intenda restituire l'area avuta in concessione o permutarla con altra area, il Comune, con delibera di Giunta Comunale, può acconsentire alla richiesta corrispondendo un equo indennizzo del costo al momento della restituzione, diminuito in proporzione al periodo per il quale si è goduto della concessione. Tale costo verrà definito con Delibera di Giunta Comunale.

Alla determinazione del costo attuale dell'area, che si restituisce ai sensi del comma precedente, nonché alla fissazione del prezzo di concessione dell'area, provvede annualmente la Giunta con deliberazione motivata.

#### **Art. 64 – Autorizzazione ad eseguire i lavori**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza l'idoneo titolo edilizio abilitativo. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al Capitolo "Norme tecniche" del presente Regolamento.

#### **Art. 65 – Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori, per tutto il tempo della concessione, sono tenuti:

- a provvedere alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
- ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

#### **Art. 66 – Rinnovo delle concessioni**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a - potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b - dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

#### **Art. 67 – Cause di decadenza**

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a - nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b - nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni si recheranno nel cimitero per redigere il "Verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

#### **Art. 68 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera**

In caso di decadenza dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida; infine con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

**Art. 69 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria**

Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria, nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale.

Per lo scopo, nella diffida, dovranno essere precisate:

a - le notizie che precedono;

b - il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

**Art. 70 – Censimento delle concessioni in atto**

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

a - la raccolta di tutte le concessioni in atto;

b - la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali;

c - la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

**Art. 71 – Regolarizzazione delle concessioni in atto**

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

**Art. 72 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni**

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di concessione, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di Ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

**Art. 73 – Realizzazione di tombe, edicole funerarie e cappelle gentilizie**

Le tombe e le edicole funerarie potranno essere realizzate esclusivamente dai privati richiedenti.

La realizzazione delle cappelle gentilizie potrà essere effettuata sia dai privati richiedenti sia dal Comune in base alle esigenze che verranno espresse di volta in volta con deliberazione di Giunta Comunale. Le cappelle gentilizie realizzate dal Comune verranno successivamente assegnate in concessione ai privati.

**NORME TECNICHE**

**Art. 74 – Progettazione e costruzione di sepolture private**

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati alla richiesta dell'idoneo titolo edilizio abilitativo, presentata dal concessionario (eredi o aventi causa) entro un anno dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale.

I singoli progetti di costruzione di Cappelle, Edicole e Tombe devono essere approvati ed autorizzati dal Responsabile incaricato del Settore competente, previa acquisizione delle aree e presentazione di richiesta di idoneo titolo abilitativo (*Permesso a Costruire, S.C.I.A., D.I.A.*) presso gli uffici comunali.

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza della concessione edilizia.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero. L'altezza, le dimensioni, le caratteristiche e le distanze delle Cappelle, Edicole e Tombe saranno stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse e a quelle immediatamente adiacenti.

È possibile utilizzare il muro di confine di una Cappella, Edicola o Tomba, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del Codice Civile, riguardante i confini e le distanze.

Le pareti perimetrali delle costruzioni private dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della Cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione.

Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire la movimentazione dei carrelli elevatori e degli operatori. La luce netta dell'ingresso alla Cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,20.

Le aperture di accesso a loculi interrati, dovranno rispettare una misura adeguata al movimento di discesa dei feretri, calcolati nel modo seguente: larghezza cm. 110 e lunghezza cm. 240.

I loculi delle sepolture private possono essere realizzati in c.a. in opera o anche in elementi prefabbricati saldati fra loro con aggetto in c.a. vibrato, le solette realizzate in c.a. vibrato dovranno supportare un carico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta e il piano deve essere inclinato verso l'interno del 2% onde evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi. Gli stessi dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza cm 225, di larghezza cm 75 e di altezza cm 70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9 del DPR n. 285/90.

Per le **tombe a terra "multilivello"** si prevede la realizzazione di modelli differenti, quali:

- Tomba singola: massimo due posti sovrapposti interrati e massimo tre posti sovrapposti in superficie (edicola funeraria), con vano di carico laterale;
- Tomba doppia: prevede l'accoppiamento in aderenza di due tombe singole come sopra descritto.

Inoltre si rende necessario prevedere anche la predisposizione e costruzione di **loculari di dimensioni più contenute** da adibire ad ossari e per la conservazione delle ceneri.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata in riferimento alle prescrizioni contenute all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale. E'

vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

È consentita, per le costruzioni private, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo, il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dall'Amministrazione **nel Piano del Cimitero**.

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente o Responsabile di Settore di competenza per i Servizi Cimiteriali, all'atto della presentazione del progetto agli uffici competenti per la redazione del verbale di inizio lavori.

**Tutte le indicazioni relative alla definizione materico-cromatica degli interventi, del tipo di materiale e dei colori da utilizzare per la redazione delle tombe a terra, edicole funerarie, loculi e cappelle gentilizie saranno individuate negli elaborati predisposti nel successivo Piano del Cimitero.**

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente degli idonei titoli edilizi abilitativi da presentare preventivamente presso gli uffici comunali di competenza.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Dirigente o Responsabile di Settore di competenza per i Servizi Cimiteriali.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nei titoli edilizi abilitativi.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 75 – Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative, avanzate in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate all'ufficio competente, che rilascerà l'autorizzazione.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteri, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

#### **Art. 76 – Disposizione per i lavori all'interno dei Cimiteri**

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri.

Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzate alla realizzazione di monumenti funerari, nonché epigrafi per lapidi in marmo, le imprese edili ed artigiane iscritte alla C.C.I.A., che abbiano assolto agli obblighi assicurativi e previdenziali, munite di regolare polizza assicurativa R.C.T. In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei Cimiteri cittadini.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei Cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo l'orario di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura e, comunque, non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

#### **Art. 77 – Responsabilità dei concessionari e utilizzo utenze**

I concessionari che si avvalgono dell'opera dei privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori. Le autorizzazioni e i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma che verrà stabilita con Delibera di Giunta Comunale, per i consumi di acqua ed energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 78 – Recinzione aree e materiali di scavo**

Nella costruzione di sepolcri famigliari, Cappelle, Edicole e Tombe, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

All'atto degli scavi di sbancamento, l'impresa sarà assistita dal Responsabile di Settore di competenza per i Servizi Cimiteriali, per l'eventuale raccolta di resti mortali che dovessero affiorare, i materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportato alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa l'obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare agli Uffici comunali di competenza del Servizio Cimiteri l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

#### **Art. 79 – Introduzione e deposito di materiale e accesso**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente, è altresì consentito la circolazione dei veicoli che trasportino persone portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

#### **Art. 80 – Vigilanza**

Il responsabile del Servizio Cimiteri del Comune è l'organo preposto alla vigilanza e al controllo per l'esecuzione delle opere, in conformità ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

È vietato deporre sul pavimento dei camminamenti dei Colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo o pericolo per i passanti e in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei Cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa; è altresì vietato chiedere elemosine.

È vietato accedere al cimitero con automezzi senza la prescritta autorizzazione, è consentito l'ingresso di cani di piccola taglia muniti di museruola e guinzaglio. Il proprietario del cane deve adottare tutte le cautele al fine di evitare che l'animale sporchi il suolo, provvedendo alla rimozione di eventuali deiezioni, lasciando lo stesso perfettamente pulito. L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso è considerato improprio. È fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (*luce, gas, telefono, ecc*) interne al Cimitero.

#### **Art. 81 – Comportamento all'interno dei Cimiteri**

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo la chiusura.

I congiunti possono assistere alle operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 82 – Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,339,340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da € 1.549,37 a € 9.296,22.

#### **Art. 83 – Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale**

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni (dall'Art. 54 del D.P.R. n. 285/90).

Inoltre il Piano del Cimitero dovrà contenere anche tutte le indicazioni dimensionali e materico-cromatiche degli interventi per la realizzazione di tombe a terra, edicole funerarie, loculi e cappelle gentilizie.

#### **Art. 84 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili col presente Regolamento, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del medesimo.



**Art. 85 – Tariffe**

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con Delibera di Giunta Comunale, comprese eventuali agevolazioni.

**Art. 86 – Norma transitoria relativa alla revoca d'ufficio delle concessioni scadute a causa della modifica della durata massima prevista dal presente Regolamento Cimiteriale**

Per le concessioni ancora in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento Cimiteriale si stabilisce una revoca d'ufficio di quelle in essere qualora superino la durata massima concessa dal presente Regolamento Cimiteriale (artt. 33 e 56).

Il Comune provvederà ad emettere un avviso pubblico sull'Albo Pretorio (e congiuntamente sul sito internet comunale e nelle prossimità delle aree oggetto di intervento) al fine di contattare i familiari per la definizione del pagamento relativo al risarcimento per il periodo non goduto della concessione esistente, prima di provvedere alla delocalizzazione dei resti nell'ossario comunale.

I familiari interessati sono tenuti a presentare presso gli uffici competenti del Comune la documentazione relativa all'atto di concessione stipulato; se non dovessero esserne in possesso, previa dichiarazione, saranno gli uffici comunali a reperire tali documenti.

In caso di irreperibilità dei documenti si stabilirà una somma risarcitoria forfettaria proporzionale al periodo di non godimento, da fissare attraverso apposita Delibera di Giunta Comunale; tale corrispettivo potrebbe essere direttamente utilizzato, previo accordo tra le parti, come acconto per le operazioni di estumulazione, riduzione a resti ed allocazione delle spoglie nell'ossario comunale.

**Art. 87 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10.09.1990).

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, previa regolare approvazione da parte del Consiglio Comunale.